

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE LUDOTECHE GIANBURRASCA Q1-ALBERO DI ALICE E MONDOLFIERA Q4 ANNI 2024-2026

LE PARTI

- 1) Dott.ssa Simona Boboli, nata a Firenze il 28/12/1965, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
- 2) Signor/a Daniele Natali, nato/a a Pescia (PT) il 25/04/1983, domiciliato/a per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L., con sede in Firenze, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 05339120486 – visura della CCIAA del 04/12/2023 autorizzato/a alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 2023/8434 del 18/10/2023, veniva indetta una procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice) mediante un'indagine di mercato, sulla piattaforma regionale START, finalizzata alla individuazione di operatori da invitare per la presentazione di offerte per i servizi di gestione delle ludoteche Gianburrasca Q1-Albero di Alice e Mondolfiera Q4 anni 2024-2026;
- che con DD/2023/09183 del 10/11/23 veniva dato seguito alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023, richiedendo ai soggetti interessati la presentazione di un'offerta sulla piattaforma START;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/10446 del 11/12/2023 è stato aggiudicato e affidato a **Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L.** il Lotto 1 servizio “Ludoteca Gianburrasca Q1” previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previste ex 94, 95 e 100 del Codice;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano:

ART. 1 – oggetto del contratto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato affida a **Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L.** in persona del Sig. Daniele Natali, che accetta e si obbliga, i servizi del Lotto 1 denominato **Ludoteca Gianburrasca CIG A01F64C2FF** alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta economica presentata in sede di gara ;
- alla Lettera di invito;

- al capitolato speciale d'appalto;
- al progetto di cui all'offerta tecnica presentata;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quelle dell'appaltatore.

Il Sig. Daniele Natali, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara, inoltre, di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – corrispettivo dell'appalto

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 106.826,77 (Centoseimilaottocentoventisei/77) oltre IVA.

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che la garanzia definitiva di Euro cinquemilatrecentoquarantuno/34 (in lettere) è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 28020063838 emessa da Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, in data 20/12/2023.

ART. 4 – durata dell'appalto

Il presente contratto di appalto si svolge per la durata di tre anni e decorre dalla data della sottoscrizione, e comunque non prima del 01 gennaio 2024, con scadenza il giorno 31 dicembre 2026.

ART. 5 - adempimenti ai sensi dell'art.3 della l.136 del 13/08/2010 e modalità' di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010 il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L. si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L. ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

Codice IBAN: IT04R0306909606100000017304

individuando nei Sig.ri Daniele Natali CF: NTLDNL83D25G491F, Gianna Mura CF: MRUGNN63C59G9990, Alessandro Sansone CF: SNSLSN62R27D612L, Ivana Gottwaldova CF: GTTVNI82A58Z155E le persone delegate ad operare su di esso.

Codice IBAN: IT51Y0503402802000000004980

individuando nei Sig.ri Daniele Natali CF: NTLDNL83D25G491, Roberta Rizzi CF: RZZRRT73D47A6625, Alessandro Sansone CF: SNSLSN62R27D612L, Ivana Gottwaldova CF: GTTVNI82A58Z155E le persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso in cui il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L. effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

Il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L. ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) del D.Lgs. n.50/16.

ART. 6 - tutela della riservatezza

Il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L. dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D,Lgs. 196/03 come modificato dal D,Lgs. 101/18, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 -GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

Con nota prot. n. 408735 del 20/12/2023 è stato individuato quale Responsabile Privacy, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Daniele Natali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente il **Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L** nella persona del legale rappresentante pro-tempore quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto ed ha formalizzato detta nomina con separato atto trasmesso con prot. n. 6035 del 08/01/2024 quale responsabile del Trattamento dei dati personali.

Il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L. è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare tali obblighi.

ART. 7 – dichiarazioni relative al Protocollo di legalità

Il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L.:

1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile ;

3) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- 4) si impegna a denunciare immediatamente alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni tentativo di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;
- 5) prende atto ed accetta che la Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

ART.8 - spese

Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a carico dell'impresa suddetta che, a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio a Firenze, in via Aretina 265.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il Consorzio Metropoli S.C.S. A R.L con codice fiscale 05339120486 dichiara di aver diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo in virtù di quanto disposto dall'art 82 del D. Lvo 117/17 con atto trasmesso con prot. 408735 del 20/12/2023

ART. 9 – Definizione delle controversie e foro competente

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti indicano quale Foro competente quello di Firenze. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Per il Comune di Firenze

Per l'affidatario

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere n. 4 e firmato digitalmente in conformità del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.